



Comune di Veglie

Provincia di Lecce

Settore II - Affari Generali e Segreteria
Politiche Sociali



PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ
COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II" SITO IN VIA N. UNITE – ANG. PIAZZA
FERRARI - PER N. 3 (TRE) ANNI - AA.EE. 2025/2026 – 2027/2028.

CUI: S00462560756202500001 – CIG: B793E15128

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente Concessione la gestione del servizio pubblico di Asilo Nido presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II" sito in via Nazioni Unite - angolo Piazza Ferrari, servizio socio-educativo volto a favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi a supporto della famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino, rispondente ai requisiti di cui al Regolamento Regione Puglia n. 4/2007.

L'aggiudicazione della Concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato.

ARTICOLO 2

FINALITÀ DEL SERVIZIO

La Concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido comunale nel rispetto degli standard e dei criteri di funzionamento definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente Capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Il Servizio è teso a sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo. In particolare, finalità del servizio di Asilo Nido è quello di supportare la conciliazione dei tempi di vita/lavoro delle famiglie e la migliore organizzazione dei nuclei familiari, di collaborare nella funzione educativa della famiglia e della comunità, di offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico, contribuire allo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, espressivo-comunicative, affettive e sociali, promuovere esperienze di continuità e integrazione con altri servizi rivolti all'infanzia e con altri soggetti, enti e/o associazioni presenti sul territorio, progettare e sviluppare azioni che coinvolgano le famiglie e la comunità, garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Considerato che nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia le prestazioni principali sono quelle connesse all'ambito di crescita di ogni singolo bambino, oltreché allo sviluppo di relazioni significative, di apprendimento e di scambi sociali, il personale addetto (educativo e ausiliario), nel rispetto dei diversi ruoli e mansioni, dovrà realizzare tali dimensioni in un clima educativo di benessere e di rispetto dei diritti dell'infanzia, delle scelte educative dei genitori e della diversità culturale connessa alla provenienza delle famiglie.

Il servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia svolto dal personale ausiliario è intrinsecamente connesso agli obiettivi educativi sopra descritti e non da essi separabile, essendo espletato contestualmente alle altre attività. Il progetto pedagogico ed educativo da presentare in sede di gara (Relazione tecnica) dovrà rispettare le prescrizioni di cui al presente Capitolato ed avere come punto fondamentale la centralità del bambino considerato nella sua complessità di persona. Elementi di forza del Progetto dovranno essere la qualità professionale, le idee pedagogiche di riferimento, la condivisione con le famiglie, l'attenzione ai bisogni dei bambini, la sollecitazione delle loro competenze socio-relazionali, l'attenzione allo sviluppo identitario di ogni bambina e bambino nel rispetto delle loro caratteristiche soggettive. Il progetto pedagogico declinato attraverso il progetto educativo dovrà attuarsi come un processo di sviluppo costante attento all'espressione della soggettività in un contesto

relazionale plurimo volto a sollecitare la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.

Il contesto fisico del nido dovrà essere articolato in spazi funzionali alle attività ludiche, esplorative, espressive e simboliche dei bambini. Lo spazio e i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per la realizzazione del progetto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare, oltreché alle forme di partecipazione attiva in cui coinvolgerle prima dell'inizio dell'anno educativo, nel corso e al termine dell'anno educativo dello stesso oltreché in eventi speciali.

In ambito gestionale ed organizzativo saranno apprezzate impostazioni di lavoro e modalità di relazione con i genitori e in generale con il contesto territoriale, finalizzate a pratiche di responsabilizzazione degli utenti, a nuove aperture al territorio, al collegamento con altre realtà socio-educative e con la scuola dell'infanzia, in un'ottica di promozione delle esperienze educative 0-6, con attenzione sia alla valenza educativa e relazionale degli interventi, sia all'ottimizzazione dei costi di gestione senza che ciò incida sulla qualità dei servizi.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Le offerte per la gara dovranno contenere gli elementi tecnico qualitativi che esplicitano le caratteristiche proposte dal concorrente per l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione.

ARTICOLO 3

SEDE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà espletato presso l'immobile di proprietà comunale "Giovanni Paolo II" ubicato in Veglie (Le) alla Via Nazioni Unite (planimetria in allegato), avente caratteristiche di conformità ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dal Regolamento Regionale n° 4/2007, iscritto al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio – assistenziali destinate ai minori della Provincia di Lecce, aggiornato con Atto Dirigenziale della Regione Puglia.

La struttura è autorizzata al funzionamento per n. 60 minori.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere **mensilmente** un canone fisso di concessione dell'immobile predetto per tutta la durata della concessione, pari ad **€ 300,00/mese**, da corrispondersi per l'intero anno a prescindere dai mesi di utilizzo della struttura, per un totale di € 3.600,00 annui.

L'immobile viene concesso completo di arredi e attrezzature funzionali all'esecuzione delle prestazioni.

Alla scadenza del Contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile con gli arredi, gli impianti e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti conseguenti al normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dell'immobile dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine stabilito dall'Amministrazione. Parimenti per l'eventuale mancanza di beni presenti al momento della consegna dell'immobile, sarà stabilito un termine per il loro reintegro. Decorso invano il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sull'assicurazione di cui all'art. 117 comma

10 del D.Lgs 36/2023 per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della Concessione è fissata in 3 (tre) anni educativi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del Contratto, conformemente a quanto previsto all'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii.. Qualora ne ricorrano le condizioni, pertanto, il Concessionario è tenuto ad avviare anticipatamente le prestazioni, nelle more della stipula del Contratto, su disposizione del RUP e previa redazione del relativo verbale di avvio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preavviso.

Qualora richiesto dall'Amministrazione concedente e previa adozione di atto formale, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, il Concessionario è tenuto alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche, al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa degli utenti, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio dovrà essere attivo dal 1° settembre al 31 luglio successivo di ciascun anno. Conseguentemente in tale mensilità il Concessionario potrà utilizzare l'immobile per attività ulteriori, da indicarsi in sede di offerta, e sarà tenuto alla cura e manutenzione dell'immobile e degli arredi ivi presenti, oltre che al pagamento del canone di concessorio.

Il canone concessorio che il Concessionario è tenuto a corrispondere mensilmente in favore del Comune di Veglie, per tutta la durata della Concessione, è pari ad **€ 300,00** mensili, da corrispondersi per l'intero anno a prescindere dai mesi di utilizzo della struttura, per un totale di **€ 3.600,00 annui**.

ARTICOLO 5

VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore stimato della Concessione per n. 3 (tre) anni + eventuale proroga tecnica stimata di n. 6 (sei) mesi (articolo 120, comma 11, del Codice), è pari ad **€ 1.798.453,80** (euro unmilionesettecentonovantottomilaquattrocentocinquantequattro/80), oltre Iva.

Il valore della Concessione è stato determinato sulla base del valore delle tariffe stabilite per l'anno 2024/2025 all'art. 10 dell'“*Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati da Regione Puglia nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei tramite buoni educativi a.e. 2024/2025 – PR Puglia FSE+ 2021/2027 Asse prioritario VI Istruzione e Formazione – Az. 6.3 “Interventi per garantire l'accesso universale all'istruzione” Sub.Azione 6.3.4*”, ovvero retta mensile di € 768,57 (€ 807,00 comprensivi di Iva al 5%) moltiplicato per n. 60 minori (max capacità ricettiva) per n. 39 mensilità (33 + 6 mesi di eventuale proroga tecnica).

Il Costo del Personale, comprensivo di quello relativo alla proroga tecnica, è pari ad **€ 1.066.158,45** computato sulla base del T151 - CNEL per il settore delle cooperative sociali e delle imprese sociali che operano nel campo socio-sanitario-assistenziale-educativo.

Il Costo **annuo** del personale è di **€ 304.616,70**, e quindi per il triennio 2025/2026 – 2027/2028 è pari a **€ 913.850,10** (**€ 1.066.158,45** quello comprensivo di proroga tecnica di n. 6 mesi).

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.81/2008.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il corrispettivo è costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura, mediante riscossione diretta, da parte del Concessionario, della retta di frequenza degli utenti. Questi ultimi potranno avvalersi del “Buono educativo per minori da zero a tre anni” (“Buono educativo zero-tre”), in favore di nuclei familiari per l’abbattimento dei costi di frequenza da parte dei minori presso i servizi educativi per l’infanzia rientranti nel Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, autorizzati ai sensi degli articoli 53, 90 e 101 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., accreditati a seguito di Avvisi per Manifestazione di interesse all’accreditamento al Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei.

Come già sopra specificato, alla data di pubblicazione del presente Bando la Regione Puglia riconosce per i servizi educativi per i nidi da 20 a 60 posti, una sovvenzione mensile attraverso il valore del buono educativo pari ad € 807,00 (Iva inclusa) per minore, come stabilito all’art. 10 dell’“Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati da Regione Puglia nel Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei tramite buoni educativi a.e. 2024/2025 – PR Puglia FSE+ 2021/2027 Asse prioritario VI Istruzione e Formazione – Az. 6.3 “Interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione” SubAzione 6.3.4”.

Gli attuali contratti d'Ambito stabiliscono che la tariffa da applicare e posta a base del Buono educativo zero-tre è da ritenersi comprensiva della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare, e pertanto non può in alcun modo essere prevista una ulteriore quota integrativa a carico dell'utenza.

I Buoni verranno corrisposti secondo le modalità previste per legge. A tal fine il Concessionario è obbligato a richiedere e ottenere l’accreditamento ovvero la conferma dell’accreditamento al Catalogo telematico regionale per minori zerosei.

Con i suddetti corrispettivi, il Concessionario si intende interamente compensato per l'erogazione del servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del Contratto. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti e dalla Regione Puglia al Concessionario.

È facoltà del concessionario l’attivazione di iniziative o progetti per l’ottenimento di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o la promozione di servizi innovativi e integrativi anche tramite l'erogazione di Buoni educativi regionali.

Si ribadisce che, qualora nel corso della concessione dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva dell’asilo nido, il Concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza poter richiedere indennizzi al Concedente. Analogamente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, il numero dei bambini dovesse essere inferiore a quello previsto in sede di gara,

Ciascun concorrente dovrà presentare in sede di gara il proprio Piano Economico Finanziario (PEF) mediante il quale dimostrare la sostenibilità di tutti i costi derivanti dalla gestione integrata dei servizi obbligatori richiesti, di quelli proposti nell'offerta tecnica migliorativa e degli altri servizi socio-educativi per la prima infanzia proposti a pagamento.

Si precisa che il piano dei costi predisposto dall’Amministrazione ha carattere puramente indicativo e pertanto non impegna in alcun modo l’Amministrazione, così come non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Il PEF dovrà essere, a pena di esclusione, firmato da un dottore commercialista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili. Il PEF dovrà, inoltre, essere corredato da idonea dichiarazione resa dal dottore commercialista con la quale lo stesso attesta la correttezza del piano stesso e la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione di cui al relativo progetto.

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione secondo quanto previsto all'art. 189 del codice.

ARTICOLO 7

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEI SERVIZI RICHIESTI

La Concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione e amministrazione del servizio di Asilo Nido nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio come definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente Capitolato e dal Progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

La gestione dell'asilo nido dovrà prevedere i servizi minimi di seguito elencati:

- a) programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione delle prestazioni inerenti il servizio di Asilo Nido, da realizzarsi con personale all'uopo qualificato, in un rapporto costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola d'Infanzia;
- b) Servizio Educativo - Didattico rivolto a tutti i bambini frequentanti il nido, compresi bambini con disabilità, per i quali dovrà essere garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione e dovranno essere definiti progetti educativi specifici.
- c) Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura e igiene del minore e degli ambienti fisici adibiti ad Asilo Nido;
- d) Servizio di refezione comprendente l'acquisto delle stoviglie, del tovagliato e delle derrate alimentari, la preparazione e la somministrazione dei pasti ed il riassetto degli ambienti;
- e) fornitura delle attrezzature, del materiale ludico-didattico, della biancheria, e di tutto quanto occorrente a garantire l'espletamento del progetto educativo-didattico, l'igiene dell'ambiente, il materiale igienico-sanitario e di pulizia dei bambini e dei locali, materiale per infermeria e pronto soccorso, cancelleria e articoli d'ufficio per espletamento della gestione amministrativa, biancheria da tavola e da letto. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed essere di qualità certificata. Al termine della gestione tutto il materiale rimarrà nella proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- f) pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, interni ed esterni, dell'edificio;
- g) forniture relative agli indumenti di lavoro del personale prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.
- h) fornitura di materiale o presidi antiallergici per situazioni particolari. Eventuali presidi anallergici dovranno essere forniti sulla base di idonea documentazione prodotta dall'utenza attestante necessità sanitarie.
- i) manutenzione ordinaria dell'immobile adibito ad Asilo Nido, degli annessi spazi interni ed esterni, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature, avendo cura di integrarle a proprie spese qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Asilo Nido;

- j) presidio degli accessi alle strutture e sorveglianza generale degli ambienti, interni ed esterni, attraverso la gestione della portineria negli orari di arrivo e uscita dei bambini e nel caso di ingressi di personale autorizzato (fornitori, manutentori, ecc);
- k) raccolta differenziata dei rifiuti e loro conferimento al servizio comunale di raccolta ovvero smaltimento nei cassonetti appositi, come da regolamentazione comunale;
- l) gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili;

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti le utenze (acqua, luce, gas, ecc.), che lo stesso dovrà volturare a proprio nome, e il pagamento della Tassa Rifiuti – TARI.

A titolo meramente indicativo, si rappresentano di seguito i costi annui relativi a utenze e TARI stimati in base a quanto consumato nell'ultima annualità:

Utenze	Energia elettrica: € 6.500,00
	GAS: € 6.500,00
	ACQUA: € 2.000,00
TARI	€ 1.500,00

Oltre all'attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, il monitoraggio e la verifica del servizio con il team di lavoro, incontri di gruppo e generali, iniziative varie coi genitori nonché incontri individuali con le famiglie.

Quanto non espressamente menzionato nel presente Capitolato è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 8

MODALITÀ TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad espletare il servizio nel rispetto degli standard organizzativi e funzionali previsti all'art. 53 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto da esso stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla gara ed è tenuto ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La capacità ricettiva dell'asilo comunale è pari a n. 60 posti da destinare a bambini/bambine di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, nel rispetto degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni disciplinanti la materia.

Conformemente alle disposizioni regionali, la capacità ricettiva del nido potrà essere incrementata nel modo seguente:

- del 30% per la fascia 3-12 mesi;
- del 25% per la fascia 13-23 mesi;
- del 20% per la fascia 24-36 mesi.

Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti dall'art.53 del regolamento Regionale n° 4/2007.

A titolo meramente indicativo si rappresenta che la distribuzione dei bambini per fasce d'età nell'a.e. 2024/2025 è la seguente:

- Sezione lattanti: n. 10 bambini;
- Sezione semi divezzi: n. 24 bambini, di cui uno con disabilità;
- Sezione divezzi: n. 26 bambini.

La suddivisione sopra riportata costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione, da parte del concorrente, del progetto tecnico da proporre in sede di gara. Resta inteso che, nel corso della gestione, la distribuzione dei bambini per fasce d'età nelle sezioni sarà determinato dalla tipologia e quantità delle iscrizioni, nonché dalle indicazioni che, in tal senso, saranno eventualmente fornite dall'Amministrazione comunale, le quali avranno per il Concessionario natura prescrittiva, per quanto frutto di scelte condivise.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, e precisamente:

- un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- educatori in misura minima di:
 - 1 ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 12 mesi;
 - 1 ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra 13 e 24 mesi;
 - 1 ogni 10 bambini di età compresa tra 25 e 36 mesi;
- un addetto ai servizi generali ogni 20 bambini iscritti. Tale personale dovrà garantire la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e dovrà collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del servizio;
- personale dedicato per la cucina per la preparazione e somministrazione dei pasti, in possesso della qualifica necessaria e periodicamente aggiornata;
- in presenza di bambini con disabilità, il rapporto operatore - bambino deve essere di 1 educatore per bambino. Il Concessionario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini con disabilità, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, della Legge n. 104/1992, per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'A.S.L., dovranno essere definiti progetti - educativi specifici.

Ciascun anno educativo decorrerà dal 1° settembre al 31 luglio, con sospensione nel mese di agosto, e dovrà essere svolto a tempo pieno con un orario di apertura pari a 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, secondo le seguenti fasce orarie:

- Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:30;
- Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Resta ferma la possibilità per il Concessionario di offrire in migliororia una durata superiore a quella minima sopra indicata, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Il Concessionario dovrà dotarsi della "Carta dei Servizi", da pubblicizzare mediante esposizione della stessa presso i locali dell'Asilo, e di "Regolamento Interno" dell'attività oggetto del presente Capitolato, che dovranno essere presentati al competente Ufficio in sede di stipula del Contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, nel termine che sarà comunicato dall'Ufficio stesso.

Il Concessionario è tenuto a presentare annualmente al competente Ufficio comunale il calendario di funzionamento dell'Asilo Nido.

ARTICOLO 9

SERVIZI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI

Al di fuori dell'orario di funzionamento del Nido, il Concessionario ha la facoltà di utilizzare i locali oggetto di Concessione per lo svolgimento di altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e bambini (come previsti dalla normativa regionale), anche con costi a carico dell'utenza, a condizione che le stesse siano regolarmente autorizzate secondo la normativa regionale di riferimento e non interferiscano e/o pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio di Asilo Nido.

Per lo svolgimento delle attività, il Concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiali necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a carico del Concessionario.

Le attività e i servizi integrativi o aggiuntivi dovranno essere inseriti nella proposta progettuale specificandone l'oggetto, le modalità di svolgimento, gli spazi da utilizzare, le aperture, ed ogni altro aspetto organizzativo – funzionale.

È facoltà del concessionario l'attivazione di iniziative o progetti per l'ottenimento di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o la promozione di servizi innovativi e integrativi anche tramite l'erogazione di Buoni educativi regionali.

Potranno essere previste attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzate altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia, nel rispetto della normativa vigente.

I servizi aggiuntivi eventualmente proposti e inseriti nella proposta progettuale dovranno essere coerenti con i requisiti previsti dal R.R. n. 4/2007, e dovranno essere previamente comunicati all'Amministrazione.

ARTICOLO 10

PERSONALE

La gestione del personale è interamente affidata al Concessionario, che dovrà garantire la presenza di personale in possesso dei requisiti fissati dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia, nel numero proporzionalmente adeguato ai bambini iscritti e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni dettagliatamente indicate nel precedente Articolo 8, come indicato nel summenzionato art. 53 del R.R. n. 4/2007.

In ogni caso l'organico comunque non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio con personale educativo, amministrativo e ausiliario ottemperando a tutti gli obblighi di carattere assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale e fiscale derivanti da disposizioni legislativi e regolamentari, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune di Veglie.

È a carico del Concessionario ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute, conformemente al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Il Concessionario è responsabile del comportamento del proprio personale, mantenendo indenne il Comune da ogni pregiudizio e/o danno che lo stesso Ente dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei propri dipendenti.

L'Ente concedente rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra il Concessionario e il personale da questo dipendente, il quale presta il lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al Concessionario.

Il personale che, nell'espletamento del servizio, dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare gravità che riguardino le famiglie ovvero situazioni di grave pregiudizio per eventuali bambini coinvolti, dovrà darne immediata comunicazione al competente Ufficio comunale.

Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare al proprio personale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché quello comunale reperibile all'indirizzo <https://www.comune.veglie.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/codice-di-comportamento-integrativo-dei-dipendenti-del-comune-di-veglie-ai-sensi-dell-art-54-del-d-lgs-165-2001-e-del-d-p-r-62-2013>

Il Concessionario si obbliga ad adibire al servizio personale che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, sia fisicamente idoneo all'impiego e che garantisca una condotta idonea al tipo di servizio in oggetto. I rapporti con gli utenti dovranno essere sempre improntati alla massima correttezza, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

Il personale addetto al servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti delle autorità, dei cittadini e degli utenti e garantire il mantenimento del segreto su fatti e circostanze relativi agli utenti dei quali abbia notizia durante l'espletamento del servizio o in funzione dello stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Costituisce obbligo per il Concessionario richiedere per ciascun dipendente il certificato del casellario ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. al fine di verificare:

- l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
- l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Prima dell'avvio del servizio è fatto obbligo al Concessionario di fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale educativo e ausiliario addetto al servizio, con indicazione dei dati anagrafici, dei titoli di studio posseduti, delle mansioni, del titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio, onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Gli elenchi nominativi del personale impiegato dovranno essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione, cui dovrà essere fatta pervenire, di volta in volta, la documentazione sopra specificata.

Il Concessionario dovrà inoltre designare un soggetto che lo rappresenti nella gestione dei rapporti con l'Amministrazione, dotato di adeguata autonomia e raggiungibile telefonicamente all'interno delle fasce di reperibilità indicate.

Il Concessionario dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone l'ingresso con l'Ente. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Il personale operante all'interno della struttura è tenuto alla compilazione del modulo relativo alle presenze effettive e alle ore giornalmente lavorate, con indicazione dell'orario di entrata e di uscita

giornaliera, da esibire in caso di controllo da parte del personale incaricato. Tale documento dovrà essere presente presso la sede dell'Asilo.

È vietato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.

È fatto divieto accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi durante il funzionamento del nido.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il proprio personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio. A tale proposito il Concessionario dovrà redigere apposito programma di formazione prevedendo almeno un corso all'anno per il personale educativo. Gli oneri della formazione del personale saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

Il personale non più in possesso dei requisiti richiesti o con procedimenti penali in corso dovrà essere immediatamente sostituito. Di ciò il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali comportamenti scorretti e lesivi dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti segnalati all'Amministrazione Comunale e da questa accertati, comporteranno l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente CSA e, alla terza infrazione accertata, potrà esserne anche richiesta la rimozione dal servizio. In ogni caso, la rimozione potrà assumere carattere immediato qualora l'infrazione accertata sia ritenuta grave a giudizio insindacabile dell'Ente concedente.

L'Ente concedente si riserva di effettuare le opportune verifiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

ARTICOLO 11

OSSERVANZA DEL CCNL E CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL Cooperative Sociali – CNEL T151, sottoscritto il 26.01.2024 tra Legacoop Sociali, Federsolidarietà-Confcooperative, Agci Imprese Sociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fisascat-Cisl, Uiltucs.

L'operatore economico può individuare nella propria offerta un contratto collettivo differente da applicare, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

Considerato che trattasi di contratto di servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, come modificato ed integrato, sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Ferma restando l'armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL Cooperative Sociali – CNEL T151, con le ore di lavoro che saranno eventualmente rideterminate in relazione alla nuova organizzazione del servizio da espletare.

Nella denegata ipotesi in cui l'Aggiudicatario non possa assorbire tutto il personale impiegato dall'uscente, ma solo parte di esso, al fine di garantire la continuità del progetto educativo già intrapreso dal Concessionario uscente, il nuovo Concessionario dovrà dare priorità a quello educativo che abbia la maggiore anzianità di servizio, come da documentazione che sarà acquisita dal Concessionario uscente.

Il concorrente allega all'offerta (nella Busta B – Offerta Tecnica) un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con

particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale di cui sopra, con le conseguenze che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. L'esclusione, viceversa, non sarà applicata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, con esplicitazione della priorità di assorbimento come sopra evidenziata per il personale educativo

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente concedente durante l'esecuzione del Contratto.

Il progetto non comporta alcuna valutazione con riferimento all'assegnazione di punti all'offerta tecnica.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "*Elenco Personale impiegato nel servizio*" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, monte ore, etc.

ARTICOLO 12

FIGURE PROFESSIONALI

Il servizio deve essere svolto con personale educativo e con personale addetto ai servizi ausiliari in possesso dei requisiti fissati dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia.

Il personale addetto all'Asilo Nido comprende le seguenti figure professionali a carico dell'aggiudicatario:

- **COORDINATORE PEDAGOGICO**

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dal Concessionario attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del R.R. 4/2007 ss. mm. e ii., che dovrà svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale nonché referente pedagogico per le famiglie;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Il Coordinatore Pedagogico si rapporta in modo continuativo con il Concedente per ogni questione inerente alla gestione dell'asilo nido comunale.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

Al termine e durante l'anno scolastico il Coordinatore Pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare all'Ente concedente, che avrà anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

- **EDUCATORI** in misura minima di:

- 1 ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 12 mesi;
- 1 ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra 13 e 24 mesi;
- 1 ogni 10 bambini di età compresa tra 25 e 36 mesi;

In presenza di bambini con disabilità, il rapporto operatore - bambino deve essere di 1 educatore per bambino.

Gli educatori dovranno essere in possesso di titolo di studio previsto dalla normativa regionale e nazionale, con le seguenti mansioni:

- Gestire, attraverso una attenta e collegiale programmazione, il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività.

■ ADDETTI AI SERVIZI GENERALI

Nella gestione del servizio, il Concessionario deve garantire il rapporto del personale ausiliario/bambini stabilito dalla normativa vigente, in particolare un addetto ai servizi generali ogni 20 bambini iscritti. Tale personale dovrà garantire la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e dovrà collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del servizio.

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi);
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon, ecc.);
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno, attività), sia di vigilanza dei bambini;
- attuare un'attenta sorveglianza dei bambini all'interno del Servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;

- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio;
 - collaborare alle operazioni relative alla sicurezza.
- **PERSONALE DEDICATO PER LA CUCINA** per la preparazione e somministrazione dei pasti, in possesso della qualifica necessaria e periodicamente aggiornata;

Il Concessionario dovrà, inoltre, essere dotato di personale amministrativo per tutti gli aspetti di carattere burocratico - gestionale - amministrativo, anche per quanto concernente i rapporti con il competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 13 SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PERSONALE

La continuità didattica costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo, pertanto, al fine di garantire continuità didattica e la stabilità del gruppo di lavoro educativo e pedagogico, il Concessionario si impegna a garantire la massima continuità delle figure educative, riducendo per quanto possibile il *turnover* degli educatori e provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale che dovesse assentarsi, dimostrarsi insufficiente o inadeguato.

L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, secondo quanto stabilito dalla Regione Puglia.

È comunque consentita la sostituzione del personale, a parità di titolo culturale e di servizio dell'operatore sostituito e previa informazione al competente Ufficio comunale. Nel caso in cui quest'ultimo accerti che l'operatore non sia in possesso dei requisiti richiesti, ferma restando l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 25, il Concessionario è obbligato alla sostituzione con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica verifica dell'Ente concedente. È fatto obbligo per l'Aggiudicatario assicurare l'osservanza dei parametri gestionali di legge, nell'ipotesi di sostituzione del proprio personale che per qualsiasi ragione si assenti dal servizio.

La sostituzione del personale, indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza.

In caso di sostituzione del personale, il Concessionario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione all'Ente concedente dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, l'Ente concedente si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che, a proprio insindacabile giudizio, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità del servizio espletato ed in particolare degli aspetti connessi ad un equilibrato rapporto con gli utenti del servizio.

La sostituzione deve avvenire in tempi brevissimi da concordarsi con l'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 14 FORNITURA DEI PASTI

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle operazioni di fornitura, manipolazione, cottura e somministrazione dei pasti, nel rispetto della normativa vigente in materia di ristorazione collettiva, delle "Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica ed aziendale" e della disciplina contenuta nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con [DM n. 65 del 10 marzo 2020](#),

“Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” reperibili al link https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/cam_ristorazione.pdf

La ristorazione dovrà rispettare le tabelle dietetiche emanate dall'ASL- Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dall'Azienda Sanitaria competente, le procedure definite per le diete speciali e le diete etico-religiose, assicurando un'alimentazione diversificata e il gradimento dei pasti.

Il servizio di refezione dovrà garantire che tutti gli alimenti siano conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare.

La fornitura di generi alimentari dovrà essere di prima qualità e scelta, rispondente a criteri di qualità e genuinità (produzioni locali, garanzia di tracciabilità della filiera, prodotti di agricoltura biologica a denominazione protetta e locali, etc.).

I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità dei bambini, dovranno essere messi a disposizione dei genitori e dell'Amministrazione.

Dovranno essere fornite diete speciali e personalizzate per bambini affetti da particolari patologie, allergie alimentari nell'ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del medico curante.

Il Concessionario dovrà erogare i pasti e provvedere all'intero processo della refezione rispettando garanzie di qualità ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Su richiesta, il concessionario deve dimostrare di aver ottemperato a tutte le normative specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE/ue n. 178/2002 e Regolamento UE 2017/625, ed ogni altra successiva norma o regolamento in materia. Il Concessionario, inoltre, su richiesta, deve presentare il piano di formazione per il personale sull'HACCP con relativo registro/ attestazione di frequenza.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio saranno contestati formalmente.

ARTICOLO 15

LOCALI E ATTREZZATURE

L'Ente concedente mette a disposizione del Concessionario la struttura adibita ad asilo nido sita in Via Naz. Unite – Ang. P.zza Ferrari.

I locali adibiti al servizio, gli arredi le attrezzature e gli impianti, sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della Concessione nello stato in cui si trovano.

Prima dell'avvio del servizio, sarà redatto inventario descrittivo dello stato di conservazione del mobilio e delle attrezzature, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza del Contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile con gli arredi, gli impianti e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti conseguenti al normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dell'immobile dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine stabilito dall'Amministrazione. Parimenti per l'eventuale mancanza di beni presenti al momento della consegna dell'immobile, sarà stabilito un termine per il loro reintegro. Decorso invano il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sull'assicurazione di cui all'art. 117 del

D.Lgs 36/2023 per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti, i cui costi saranno a carico del Concessionario, così come l'eventuale integrazione degli arredi, giochi, attrezzature e macchinari.

Il Concessionario deve, altresì, rispettare i seguenti vincoli:

1. divieto di effettuare modifiche alle strutture e agli impianti (elettrico, idrico sanitario, termico, antintrusione, etc.), nonché di rimuovere porte o serramenti;
2. obbligo del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile (conseguente divieto di ostruire le uscite di sicurezza e/o di apporre chiavistelli, lucchetti o altro sulle uscite dotate di maniglioni antipánico).

Alla scadenza del contratto, la responsabilità della custodia dei locali concessi permane a carico del Concessionario fino a quando non venga redatto il relativo verbale di rilascio, redatto in contraddittorio tra le parti, sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale allegato al contratto stipulato.

ARTICOLO 16

PULIZIA E IGIENE DELLA STRUTTURA

Il Concessionario si obbliga ad acquistare a proprie spese i prodotti necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione e di gestione della lavanderia, che dovranno essere rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con DM 51 del 29 gennaio 2021 "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti", come modificato con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021) reperibili al link https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/cam_sanificazione.pdf

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili.

Il Concessionario deve assicurare la pulizia con la seguente periodicità:

- a) Quotidiana
 - dei servizi igienici;
 - degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie;
 - dei pavimenti e degli arredi dei diversi ambienti;
 - delle sale sonno (con cambio della biancheria dei lettini una volta la settimana e ogni qualvolta si renda necessario);
 - dei giochi;
 - disinfezione dei biberon, ciucci, tettarelle e stoviglie.
- b) Periodica
 - dei vetri e delle pareti lavabili (una volta la settimana);
 - (una volta la settimana);
 - delle piastrelle e dei lampadari (una volta ogni due mesi);
 - degli spazi esterni, ivi comprese le zone e le rampe d'accesso (due volte alla settimana).
 - dell'area a prato, ivi incluso il taglio dell'erba;
 - pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;

- lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature (cadenza mensile);

Le suddette tempistiche di pulizia sono a titolo meramente indicativo e rappresentano il livello minimo di prestazione richiesto, potendo il Concessionario l'Aggiudicatario prevedere articolazioni più capillari. La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi.

ARTICOLO 17

MANUTENZIONI ORDINARIE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature, degli arredi, dei giochi, degli impianti e dei macchinari, oltre che degli spazi verdi di pertinenza dell'immobile, mediante cura delle aiuole e tosatura dell'erba.

Alla scadenza del Contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile con gli arredi, gli impianti e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti conseguenti al normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dell'immobile dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine stabilito dall'Amministrazione. Parimenti per l'eventuale mancanza di beni presenti al momento della consegna dell'immobile, sarà stabilito un termine per il loro reintegro. Decorso invano il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sull'assicurazione di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

L'Ente concedente si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle strutture, delle attrezzature e degli arredi e di verificare che gli interventi di manutenzione siano riportati su apposito registro, da conservare presso la sede dell'asilo nido.

L'Ente concedente si riserva di accedere ai locali in qualsiasi momento, al fine di verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato, oltre che di verificare che tutto quanto presente nell'immobile sia idoneo a garantire standard di elevata qualità del servizio erogato, intimando al Concessionario l'adeguamento a quanto richiesto entro un termine stabilito dall'Amministrazione. Decorso il termine assegnato senza che il Concessionario vi abbia provveduto, si provvederà ad avviare il procedimento di cui al successivo Art. 25 e, se del caso, ad applicare le relative penalità.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale, proprietaria del bene immobile, tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile, sempre che tali interventi straordinari non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria o che non derivino da negligenza o dolo da parte del concessionario, degli operatori o da parte degli utenti.

Qualora gli interventi di straordinaria amministrazione siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria, i relativi costi saranno posti a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al competente Ufficio comunale eventuali esigenze di manutenzione straordinaria sull'immobile.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario si obbliga a rispettare la normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione del Contratto, provvedendo alla nomina del Responsabile della Sicurezza, che dovrà essere comunicato all'Ente concedente in sede di stipula del Contratto.

Nel rispetto del sopra citato D.L., il Concessionario è tenuto ad adottare il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, al fine di pianificare e attuare attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza di lavoro e individuare tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori e le informazioni utili a mettere in atto un apposito piano di prevenzione e protezione.

Su richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire prova degli adempimenti in materia e solleva il Comune da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi in materia.

ARTICOLO 20

RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario mantiene indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto o indiretto che possa derivare dai servizi oggetto della Concessione, assumendo ogni responsabilità civile e penale in relazione alla gestione del servizio e rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti del Comune.

A garanzia di quanto sopra, il Concessionario dovrà dotarsi di polizze assicurative, stipulate o estese con riferimento alla Concessione del servizio, aventi le seguenti caratteristiche:

- Polizza assicurativa contro incendio, scoppio, danneggiamento, furto, con massimale non inferiore a € 1.000.000,00, al fine di tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni alla struttura immobiliare, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature presenti e facenti parte dell'immobile oggetto del servizio, anche per fatto degli operatori, degli utenti o qualsiasi altro soggetto, occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso;
- Polizza assicurativa in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio concesso per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti e, in generale, a terzi, nonché a cose e animali, con massimale non inferiore a € 2.000.000 per ogni sinistro.

L'Amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale addetto all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga) impiegato nel servizio, comprese tutte le operazioni di attività accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.

Le polizze dovranno essere stipulate appositamente per la Concessione in parola oppure rappresentare un'appendice integrativa di polizze già esistenti, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente paragrafo e sia destinata appositamente alla Concessione in oggetto.

Le polizze assicurative dovranno essere prodotte all'atto della sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, prima dell'avvio del servizio entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, e dovranno contenere espressa rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del Servizio.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolare pagamento del premio.

Il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Veglie di tutti i sinistri che dovessero verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio, anche nel caso in cui non sia derivato alcun danno.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi del Concessionario non cesseranno con il termine del Contratto, ma con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, connessa all'espletamento del servizio.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto eventuali variazioni per qualsiasi causa.

ARTICOLO 21

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

È posto a carico del Concessionario l'adempimento previsto in ogni clausola riportata nel presente Capitolato e nel Contratto che sarà stipulato, nonché di tutte le attività previste nel Progetto che sarà presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara, il cui contenuto costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto medesimo.

Il Concessionario dovrà, pertanto, provvedere alla gestione del servizio e delle connesse attività come riportate all'art. 7 e a tutti gli adempimenti connessi ai servizi erogati riportati nel presente Capitolato.

Con l'instaurazione del rapporto concessorio, il Concessionario subentra in ogni attività relativa alla gestione funzionale ed economica del servizio, ivi inclusa la riscossione delle rette mensili da parte dell'utenza, e trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della Pubblica Amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutta la documentazione predisposta al riguardo.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti .

È a carico del Concessionario la voltura delle utenze, che dovrà essere effettuata immediatamente dopo la stipula del Contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, prima dell'avvio del servizio, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione Comunale per le procedure relative all'aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento, anche ai fini dell'eventuale subentro in qualità di soggetto gestore nel Catalogo regionale dell'Offerta dei Buoni educativi 0-3, fornendo la documentazione di propria competenza.

Il Concessionario si accolla il rischio della gestione senza poter vantare alcun ristoro ovvero indennizzo da parte dell'Amministrazione concedente, laddove gli introiti siano inferiori rispetto alle spese sostenute.

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara, garantendo lo svolgimento delle attività, la qualità degli interventi ed il coordinamento, in raccordo costante con il competente Ufficio comunale.

Sarà cura del Concessionario registrare le presenze giornaliere dei bambini e degli operatori su apposito registro da conservare presso la sede dell'asilo, che dovrà essere reso disponibile su richiesta del competente Ufficio comunale.

Alla fine di ciascun anno educativo il Concessionario dovrà presentare una relazione tecnica sull'andamento dell'attività svolta, sul funzionamento del servizio e sui risultati conseguiti.

Sono a carico del Concessionario tutte gli ulteriori costi e attività connessi alla gestione del servizio, benché non espressamente richiamati.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al competente Ufficio comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, oltre che particolari esigenze di manutenzione straordinaria sull'immobile.

La funzione di indirizzo e di controllo rispetto alle attività del Nido è esercitata dal Comune attraverso i propri Uffici.

Il Concessionario assicura la costante funzione di raccordo con il Comune mediante designazione di un responsabile cui l'Ente si rivolge per ogni genere di contatto riguardante lo svolgimento delle attività affidate in concessione.

ARTICOLO 22

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per tutta la durata della Concessione, il Comune mette a disposizione del Concessionario l'immobile, gli impianti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature in esso contenuti ai fini dell'espletamento del servizio.

Il Comune garantisce le attività di manutenzione straordinaria sull'immobile, secondo le modalità meglio specificate nel precedente Art. 18, comunicando al Concessionario eventuali attività di manutenzione da effettuarsi.

L'Ente concedente si impegna a fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni in suo possesso eventualmente necessarie allo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 23

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, sotto forma di cauzione o fidejussione, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Ente concedente.

L'Ente concedente potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria versata dal Concessionario in sede di gara.

L'Ente concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria laddove presente.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita al Concessionario dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni pendenza dipendente dall'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 24

INADEMPIEMENTI E PENALITÀ

Fermo restando l'obbligo per il Concessionario di adottare, con oneri a proprio carico, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità, allorché vengano riscontrati ritardi, violazioni o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel R.R. n. 4/2007 o in qualsiasi altra previsione normativa, regolamentare o amministrativa direttamente o indirettamente connessa al servizio, il Comune potrà applicare una sanzione pecuniaria graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, che verrà determinata dall'Amministrazione Comunale in base ai seguenti livelli:

- omessa o tardiva comunicazione dell'elenco del personale impiegato nello svolgimento del servizio, ivi incluso quello sostituto per le ipotesi di assenza di quello principale: € 100,00 per ciascuna infrazione;
- ingiustificata sostituzione del personale educativo nel corso di ogni anno educativo: € 500,00 per ciascuna sostituzione non giustificata ovvero la cui giustificazione addotta non sia ritenuta sufficiente dall'Amministrazione;
- destinazione ai servizi di personale non avente le qualifiche e i titoli necessari all'espletamento delle relative mansioni: € 1.000,00 per ciascuna infrazione;
- sospensione o interruzione ingiustificata del servizio: € 500,00 per ciascun giorno di sospensione/interruzione;
- € 300,00 per ciascuna violazione degli obblighi relativi all'orario di apertura del servizio;
- € 200,00 per inosservanza dell'obbligo di esposizione della Carta dei Servizi presso i locali dell'Asilo;
- € 1.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini;
- accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge: € 2.000,00 per ciascun bambino;
- tenuta di comportamenti scorretti e lesivi dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti: € 500,00 per ciascuna segnalazione rilevata o accertata dall'Amministrazione;
- € 500,00 per ciascuna omessa comunicazione al competente Ufficio comunale di eventuali sinistri verificatisi nel corso dell'espletamento del servizio, anche nel caso in cui non sia derivato alcun danno;
- € 500,00 per ciascuna infrazione concernente la pulizia, la sanificazione e l'igiene dei locali e delle attrezzature, ivi incluso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alla vigente normativa in materia di sanificazione, incluso il rispetto dei CAM – Criteri Ambientali Minimi.
- € 500,00 per ciascuna infrazione concernente la fornitura, conservazione e somministrazione delle derrate alimentari, ivi inclusa la mancata osservanza della normativa in materia di CAM – Criteri Ambientali Minimi, e delle norme igienico sanitarie;

- € 300,00 per ciascuna violazione concernente gli obblighi di manutenzione dell'immobile, delle aree verdi, degli immobili, degli arredi, delle attrezzature e di qualsiasi altro bene annesso e strumentale allo svolgimento del servizio e di quanto concesso in uso;
- € 2.000,00 per mancato rinnovo delle polizze assicurative previste;
- € 200,00 per ciascun giorno di ritardo nella voltura delle utenze.

Ferma restando la quantificazione delle penalità come sopra individuate, resta salva la facoltà dell'Ente di applicare una penalità compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 10.000,00 per ogni altra infrazione non espressamente contemplata nel presente paragrafo, da quantificarsi sulla base dell'entità della violazione medesima.

Le penalità sono da riferirsi per singolo episodio rilevato e sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

La rilevazione di un numero di infrazioni superiore a 3 (tre) comporta la facoltà dell'Ente di risolvere il Contratto.

L'applicazione delle penali non estingue l'obbligo di adempiere da parte del Concessionario, né esclude la possibilità dell'Ente o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'Ente concedente si riserva in ogni caso la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito e delle spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il Contratto in presenza di situazioni pregiudizievoli ritenute di assoluta gravità, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio.

L'applicazione della penalità verrà preceduta da regolare contestazione, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni o il diverso termine stabilito dall'Amministrazione, decorrenti dalla ricezione della nota di contestazione.

In sede di contraddittorio l'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario di produrre gli atti e i documenti ritenuti rilevanti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: titoli del personale addetto al servizio, rapporto sulle manutenzioni, ricevute di pagamento delle assicurazioni, etc.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione delle penalità mediante escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice: in tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a procedere all'immediata reintegrazione della suddetta garanzia.

È comunque sempre fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge in caso di violazione di norme sanitarie cogenti.

Il Concessionario risponde in ogni caso in sede civile e penale – indipendentemente dall'intervenuta contestazione o applicazione della sanzione - di ogni danno cagionato per fatto o colpa suo o dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;

- abituale negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
- subappalto totale del servizio;
- intossicazione alimentare;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione.
- impiego del personale non in possesso dei requisiti previsti;
- eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali degli utenti.
- gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari;
- omessa osservanza di direttive impartite dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del P.A.C., in forma scritta e per mezzo di raccomandata/PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In tal caso il Concessionario non avrà nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per Il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta esecutrice.

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza, previa diffida con la quale venga indicato un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario deve uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. In mancanza di tempestivo e integrale adempimento, il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ARTICOLO 27

DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'aggiudicataria, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità richieste, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto così come previsto dal precedente articolo;

- al pagamento di tutte le spese previste;

la stessa impresa verrà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con semplice comunicazione scritta da parte del Committente.

In tale caso sarà escussa la garanzia provvisoria costituita a corredo dell'offerta. La decadenza fa sorgere a favore del Committente la facoltà di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell'impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che il Committente dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora il servizio abbia già avuto inizio.

ARTICOLO 28

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del Contratto in forma pubblica amministrativa è subordinata:

- all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo all'impresa aggiudicataria;
- alla prova documentale di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
- alla costituzione della cauzione definitiva;
- al versamento dei diritti e delle spese contrattuali;
- alla presentazione delle autorizzazioni sanitarie dell'impresa aggiudicataria eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato;
- alla presentazione delle polizze assicurative e delle relative quietanze.

Costituiscono parti integranti del Contratto:

- l'offerta economica dell'impresa, unitamente all'offerta tecnico-qualitativa (relazione tecnica), quest'ultima in forma di richiamo espresso ed integrale al documento presentato in sede di gara e formalmente depositato agli atti d'ufficio;
- il presente CSA, firmato per accettazione, e gli inerenti allegati, questi ultimi in forma di richiamo espresso ed integrale al testo parimenti firmato per accettazione e formalmente depositato agli atti d'ufficio.

ARTICOLO 29

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE TOTALE E DI CESSIONE

Non può essere affidata in sub concessione la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammessa la sub concessione limitatamente alle prestazioni erogate dal personale ausiliario e amministrativo e per quelle di erogazione pasti e lavanderia, con esclusione, pertanto, di quelle rese da quello educativo (coordinatore pedagogico ed educatori sociali/professionali).

Il divieto di sub concessione per i servizi svolti dal personale educativo trova il suo fondamento nella natura dei servizi oggetto di Concessione. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo strumentale al progetto educativo, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia nell'erogazione del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico.

Tale sub concessione non può essere ulteriormente resa in sub concessione.

La cessione del Contratto comporta la risoluzione del Contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni.

In caso di violazione delle norme del presente articolo commessa dall'eventuale sub concessionario occulto, unico responsabile verso l'Ente concedente s'intenderà il soggetto aggiudicatario.

ARTICOLO 30 VERIFICHE E CONTROLLI

È facoltà del Comune effettuare, presso la sede in cui viene svolto il servizio, tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatto adempimento e l'efficacia delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione, ed il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti, ivi incluse quelle relative al personale relativamente all'osservanza di tutti gli obblighi di carattere assicurativo, sociale, sanitario-previdenziale e fiscale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, all'applicazione del CCNL Cooperative Sociali, agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e, in generale, di quanto prescritto nel presente Capitolato.

Il controllo sull'andamento del servizio in relazione agli aspetti qualitativo-gestionali è affidato al competente Ufficio comunale, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e la completa rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo presentato in sede di gara.

Le verifiche su tutti gli aspetti relativi alla struttura sono di competenza del Servizio Patrimonio del rispettivo Comune, che potrà intervenire anche su richiesta e segnalazione dell'Area Amministrativa.

L'aggiudicatario dovrà.

Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso al personale comunale o ad altri soggetti preposti all'attività di controllo e dal Comune autorizzati e a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

Il Comune farà pervenire al Concessionario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali il Concessionario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti, fornendo eventuali deduzioni in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Amministrazione Comunale.

I rilievi mossi al Concessionario saranno considerati a tutti gli effetti non conformità e per ognuno di essi dovranno essere indicate le relative azioni correttive da adottare.

Resta fermo che il Concessionario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio che non siano state preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 31 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nell'esecuzione del Contratto, il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e a qualunque altro soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione di prestazioni connesse alla presente Concessione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Veglie reperibile alla pagina

<https://www.comune.veglie.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/codice-di-comportamento-integrativo-dei-dipendenti-del-comune-di-veglie-ai-sensi-dell-art-54-del-d-lgs-165-2001-e-del-d-p-r-62-2013>

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la risoluzione del Contratto, previo espletamento del contraddittorio tra le Parti.

Il concessionario dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il PIAO – Piano Integrato di Organizzazione e Attività, del Comune di Veglie reperibile all'indirizzo <https://www.comune.veglie.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piao-2024-2026>

ARTICOLO 32 CONTROVERSIE

La definizione di controversie che dovessero insorgere tra l'Ente concedente e il Concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto conseguente all'aggiudicazione della presente Concessione, è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Lecce.

ARTICOLO 33 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla procedura di gara è il Comune di Veglie. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura e della verifica dei requisiti, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di compiti di interesse pubblico. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Veglie o al suo Responsabile della Protezione dei Dati.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Comune sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, l'Operatore economico aggiudicatario:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della

prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.

Titolare del trattamento è il Comune di VEGLIE, con sede in Veglie (Le), Via Salice s.n.c., Tel. 0832 969597 – PEC: protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@liquidlaw.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa riservata agli operatori economici e fornitori (redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente affidamento, l'Amministrazione si trovi nella condizione di affidare all'aggiudicatario attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, l'aggiudicatario si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 34 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, del Codice Civile e alle norme di legge e regolamento vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle stesse.

Veglie, luglio 2025

Il Responsabile Unico di Progetto
F.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO